CAMERA DEI DEPUTATI N. 1879

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SCALIA

Presentata il 18 novembre 1977

Istituzione dell'Albo nazionale dei traduttori e degli interpreti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha come scopo quello di regolare sul piano giuridico, attraverso l'istituzione di un apposito Albo, la professione di traduttore e di interprete, al fine di tutelare adeguatamente i soggetti che esercitano tale professione.

Sull'importanza che riveste nella vita moderna e nell'assetto attuale delle relazioni culturali, la professione di traduttore e di interprete non è il caso di soffermarsi a lungo. Lo sviluppo degli scambi sul piano culturale, scientifico e politico, l'intensificarsi delle relazioni tra gli Stati, la nascita di organizzazioni sopranazionali, hanno creato condizione di grande impulso alla utilizzazione delle attività di traduzione, le quali si estendono, ormai, ai più svariati campi del sapere umano, dalla medicina alla chirurgia, dal diritto alla politica, dalle scienze sociali a quelle economiche.

La delicata importanza delle professioni di traduttore e di interprete non può non porre, con urgente sollecitudine, la esigenza di una adeguata tutela sul piano giuridico e sul piano economico. Questa tutela non si può ottenere che attraverso l'istituzione di un apposito Albo professionale, non essendo possibile, per le caratteristiche stesse del lavoro dei traduttori e degli interpreti nonché per i modi e per le forme di prestazione di tale lavoro, ricorrere ad altre vie e ad altri strumenti di regolamentazione.

Nel nostro Paese, l'attività di traduttore e interprete non gode, attualmente, nessun particolare riconoscimento e di nessuna particolare provvidenza. In altri Paesi, al contrario, e praticamente in tutti gli Stati della CEE, esistono enti ed associazioni, riconosciute dalle leggi statali, le quali hanno il compito di tutelare sul piano economico, giuridico e professionale l'attività di traduttore e di interprete. Nell'Europa orientale (Jugoslavia, Bulgaria, Ungheria, Polonia), la professione di traduttore e di interprete è ufficialmente riconosciuta e gode, non soltanto dei diritti riservati dalla legge alle altre categorie professionali, ma anche

del diritto d'autore come gli stessi scrittori. È opportuno, quindi, che anche il nostro Paese prenda in considerazione il problema ed assuma le opportune iniziative. La presente proposta di legge ritiene di dare un costruttivo contributo alla soluzione del problema, proponendo, per la professione di traduttore e di interprete, l'istituzione di un Albo professionale che garantisca, a queste benemerite categorie di prestatori d'opera, una adeguata tutela sul piano economico, professionale e giuridico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituito l'Albo nazionale dei traduttori e degli interpreti.

L'Albo è ripartito in due elenchi: uno dei traduttori, e uno degli interpreti, a loro volta suddivisi per lingue.

L'iscrizione in un elenco non esclude l'iscrizione nell'altro.

ART. 2.

All'Albo sono iscritti coloro che svolgono la professione di traduttore e/o interprete, e che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3.

L'iscrizione nell'Albo dei traduttori e degli interpreti è compatibile con l'iscrizione ad altri Albi di professioni libere.

ART. 3.

Per l'iscrizione nell'Albo nazionale è necessario:

a) essere cittadino italiano;

b) avere compiuto il 25° anno di età;

c) essere in possesso di diploma di maturità o laurea, o titolo equipollente riconosciuto;

d) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

e) essere di buona condotta morale;

f) comprovare la propria idoneità professionale attraverso valida documentazione atta ad accertare la specializzazione, oppure mediante prove scritte ed orali da sostenersi dinanzi ad apposita commissione, con le modalità che saranno determinate dal regolamento.

ART. 4.

Nessuno può avere il titolo, né esercitare la professione di traduttore e/o interprete se non è iscritto all'Albo nazionale di cui all'articolo 1.

ART. 5.

L'Albo nazionale è tenuto presso il Ministero di grazia e giustizia.

ART. 6.

Per il periodo di mesi sei, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà considerata valida, agli effetti della richiesta di idoneità professionale di cui all'articolo 3, lettera *f*, l'attività di traduttore e/o interprete svolta, nel corso degli ultimi quattro anni, con carattere professionale in via esclusiva, o principale o di notevole rilievo, convalidata dall'iscrizione per gli specifici settori competenti negli « Albi dei consulenti tecnici del giudice » tenuti presso i Tribunali, o nei « Ruoli dei periti e degli esperti » delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o negli elenchi di specialità delle associazioni territoriali di categoria.

ART. 7.

Il regolamento di attuazione della presente legge specificherà le norme relative all'esercizio della professione di traduttore e/o interprete, alla tenuta dell'Albo, e agli organi centrali e periferici dei settori categorici.

Tale regolamento sarà redatto da una apposita commissione istituita, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.